

COMITATO CITTÀ DI PRATO PRO EMERGENZE ONLUS

Statuto

Articolo 1 - Costituzione

Per iniziativa del Comune di Prato, della Circostrizione Prato Nord, della Circostrizione Prato Est, della Circostrizione Prato Ovest, della Circostrizione Prato Centro, della Circostrizione Prato Sud, della Curia Vescovile Diocesana, della Caritas diocesana, della Croce Rossa Italiana, dell'Unione Industriali Pratese, della C.N.A., della Confartigianato, della Confesercenti, dell'Unione Commercialisti, della C.G.I.L., della C.I.S.L., della U.I.L., del Consiag Prato, dell'A.S.M.i.u., dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, della Commissione territoriale pratese dell'Ordine degli Architetti delle Province di Firenze e Prato, del Collegio dei Geometri della Provincia di Prato, dell'Ordine dei Geologi della Toscana, dell'Ordine dei Medici della Provincia di Prato, dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Prato, del Collegio dei Periti industriali delle Province di Firenze e Prato, della Cap Autolinee, del Lions Castello dell'Imperatore, dell'A.R.C.I., della U.I.S.P., dell'Associazione Comunità di Emmaus, e delle seguenti Associazioni di Volontariato ed Organizzazioni, impegnate nelle attività di Protezione civile: Confraternita generale della Misericordia di Prato, Gruppo Donatori di Sangue Fratres, A. P. S. A. Croce d'Oro, P. A. L'Avvenire, Avis, Centro di Scienze Naturali, V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi, Federazione Italiana della Caccia, ITALCACCIA - Associazione italiana della caccia, ProciV ARCI, A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani, Associazione Radio C.B. "La Tartaruga", Club Radio Prato C. B., A.N.A.I. Associazione Nazionale Autieri d'Italia, Associazione "Stefano Cocchi" e Sub Prato, è costituito, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un Comitato denominato:

COMITATO "CITTA' DI PRATO PRO EMERGENZE" O.N.L.U.S.

Il Comitato non ha scopo di lucro, basa il proprio impegno sui principi di solidarietà sociale e di assistenza reciproca fra le popolazioni. Gli Enti, le Società, le persone giuridiche e le Associazioni, di cui al presente articolo, assumono la qualifica di Soci fondatori.

Articolo 2 - Sede

Il Comitato ha la sede legale in Prato presso il Comune di Prato in piazza del Comune, 2.

Articolo 3 - Scopi

Il Comitato ha lo scopo di favorire l'aiuto alle popolazioni italiane e/o estere colpite da calamità naturali o eventi eccezionali attraverso iniziative di assistenza e beneficenza, tramite la raccolta di fondi e di materiali, nonché scambi culturali, sociali e sportivi. Il Comitato si propone altresì di favorire lo sviluppo della solidarietà sociale come base della reciproca conoscenza e per la crescita civile delle varie comunità.

Articolo 4 - Qualifica di O.N.L.U.S.

Il Comitato suddetto possiede sia i requisiti soggettivi che oggettivi per qualificarsi come Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) così come definita dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. A tal fine, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della medesima legge, il Comitato prevede:

- a)** lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza e beneficenza;
- b)** l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c)** il divieto di svolgere attività diverse da quelle di favorire l'aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali attraverso iniziative di assistenza e beneficenza tese alla raccolta di fondi e di materiali con l'eccezione di quelle attività ad esse direttamente connesse;
- d)** il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e)** l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f)** l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g)** l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h)** disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del comitato;
- i)** l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

Articolo 5 - Dotazione finanziaria ordinaria

La dotazione finanziaria patrimoniale è assicurata dal fondo raccolto tramite offerte, contributi, lasciti o donazioni di cittadini, di Enti pubblici o privati e di Associazioni. Il patrimonio e la dotazione di gestione potranno essere aumentati tramite erogazioni liberali e/o donazioni da farsi nelle forme di legge. Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dal Comitato.

Articolo 6 - Soci

I Soci del Comitato sono suddivisi in due categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.

Sono Soci fondatori gli Enti, le Società, le persone giuridiche e le Associazioni di cui all'art. 1 e firmatari dell'atto di costituzione;

sono Soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, che, accolti come Soci successivamente alla costituzione, si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto. La qualifica di Socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative del Comitato, a frequentare eventuali locali a disposizione, a consultare e prendere visione di tutto il materiale del Comitato. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. I Soci non hanno diritti sul patrimonio del Comitato, neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione ai sensi del Codice Civile.

Articolo 7 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Sindaci.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i Soci fondatori ed ordinari. Gli Enti, le Istituzioni ed altre Associazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo delegato.

L'Assemblea dei Soci delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- il programma generale del Comitato;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Comitato;
- quant'altro ad essa demandato dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio preventivo per l'esercizio corrente.

L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente per ogni relativa seduta.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata contenente il luogo dell'adunanza, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascuno dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione (da tenersi almeno un'ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti o con maggioranze più elevate nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Ogni Socio ha eguale diritto di voto in assemblea, indipendentemente dai conferimenti effettuati. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento e messa in liquidazione del comitato devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza

qualificata, prevista dall'art. 21 ultimo comma del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta; la delega vale per una sola riunione e nessun socio può riceverne più di una.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri così come di seguito definiti:

- n° 2 rappresentanti del Comune di Prato, fra cui il Presidente, tutti nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 36 della Legge n° 142 del 1990;
- n° 5 rappresentanti delle Associazioni, Persone giuridiche, Enti ed altri Soci di cui all'art. 1.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del biennio qualcuno dei suoi consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i componenti almeno otto giorni prima della riunione; per motivi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato in un tempo minore. Il Consiglio Direttivo dovrà altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo predisponde, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio annuale consuntivo e preventivo per l'anno successivo.

Compete al Consiglio Direttivo, in particolare, deliberare:

- le proposte di modifiche dello Statuto del Comitato da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- i programmi e tutte le attività annuali;
- sul bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre, all'Assemblea dei Soci;
- sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità ed amministrazione;
- sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale e sulla eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed eventuale necessità;
- sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- sull'ammontare dell'indennità e dei compensi da attribuire in

relazione alle attività svolte a favore del Comitato;
- su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi, tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il Presidente rappresenta legalmente il Consiglio in giudizio e nei rapporti con i terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere del medesimo organo; sovrintende alla conservazione ed all'amministrazione del patrimonio del Comitato e ordina le spese. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le stesse decisioni alla ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla decisione stessa.

Articolo 12 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci su designazione dei soci. L'Assemblea ordinaria nomina fra essi il Presidente. Il Presidente ed almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Sindaci restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente. Ai Sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile del Comitato, che essi dovranno eseguire mediante l'esame del bilancio annuale, predisponendo a tal fine una relazione di controllo. Potranno altresì effettuare ispezioni sia ordinarie che saltuarie, sia collettivamente che singolarmente. La carica di Sindaco revisore è onoraria e non dà diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentate. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo anche se il loro intervento sarà a puro titolo consultivo.

Articolo 13 - Bilancio annuale

In relazione all'attività complessivamente svolta il Comitato dovrà redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche. L'esercizio avrà durata annuale, con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato dovrà inoltre predisporre apposito documento, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, recante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle eventualmente direttamente connesse, con obbligo di conservazione. In relazione alle eventuali attività direttamente connesse il Comitato dovrà redigere il bilancio civilistico e fiscale, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 600/73.

Articolo 14 - Utili o avanzi di gestione

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. appartenenti alla stessa struttura unitaria. Vi è altresì l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o attività direttamente connesse.

Il Comitato si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la stessa dovrà essere portata all'approvazione dei Soci. Dichiarata l'estinzione del Comitato, l'Assemblea dei Soci nominerà tre membri da scegliere fra i componenti del Consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Articolo 16 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione del Comitato e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni conferiti all'atto della costituzione del Comitato saranno devoluti ad O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finali

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti.